

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

PRESIDENZA

Prot. 35/1/2023

Ai Responsabili delle Cancellerie civili SEDE

OGGETTO: Abolizione della formula esecutiva (artt. 474, 475, 476, 478, 479, 488, 654 e 663 c.p.c. nonché artt. 153 e 154 disp. att. c.p.c.).

Si comunica che – per effetto del combinato disposto del D.lgs. 149/2022 e del D.l. 198/2022, in seguito alla nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c., già rubricato "Spedizione in forma esecutiva", ora "Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale" che dispone che le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunziato l'atto o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, debbono essere formati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti, sia per i procedimenti iniziati che per i precetti notificati a far data dal 1° marzo 2023, i cancellieri di questo Tribunale non rilasceranno la formula esecutiva in calce ai provvedimenti dell'ufficio.

Il creditore potrà intraprendere le procedure esecutive ai sensi dell'art. 483 c.p.c. estraendo dalla consolle copie dei procedimenti giudiziari esecutivi muniti di attestazione di conformità resa dal difensore ai sensi del nuovo art. 196 octies c.p.c., oppure, in caso di atti non telematici, chiedendo il rilascio di copia conforme ai fini dell'esecuzione come prescrive l'art. 153 disp. att. c.p.c..

Tivoli, 7 marzo 2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Stefano Carmine De Michele